



COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia

Codice Ente 10381

DELIBERAZIONE N. 08

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

L'anno **Duemilaventidue** addì **Quattordici** del mese di **Aprile** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	MASCHERPA BERNARDO	Sindaco	X	
2	CALUFETTI LUIGI DOMENICO	Consigliere	X	
3	CALVETTI DANILO	Consigliere	X	
4	CARATTI AGATA	Consigliere	X	
5	MASTAGLIA LARA	Consigliere	X	
6	MORA DIEGO	Consigliere		X
7	SALVETTI SILVIA	Consigliere		X
8	ZERBINI GIANBORTOLO	Consigliere	X	
			6	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Caforio Dr. Onofrio il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Mascherpa Bernardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **03** dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI C.C. N° 08 DEL 14/04/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO l'art. 1 commi da 739 a 783 della legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di Bilancio 2020) con il quale è stata introdotta la nuova disciplina dell'IMU (Imposta Municipale Propria) a decorrere dall'anno 2020;

VISTO il comma 738 dell'art. 1 L. 160/2019 che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui alla L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che non subisce cambiamenti;

CONSIDERATO che dall'anno 2013 l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A2 – A3 – A4 – A45 – A6 – A7 e le relative pertinenze non sono assoggettate all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 c. 748 della L. 160/2019, l'aliquota di base per l'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1/ A8 E A9 e le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1 c. 749 Legge 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1/ A8 E A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 750 della legge suddetta il quale fissa l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari all' 0,1% e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 751 della legge suddetta il quale recita: "*fino all'anno 2021 l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1%. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25% e diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché rimanga tale destinazione e non in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU*";

RICHIAMATO l'art. 1 comma 752 della legge 160/2019 il quale recita: "*L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all' 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento*";

CONSIDERATO che ai sensi del c. 758 lett. d) della legge suddetta sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27.12.1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 pubblicata nel S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 753, L. 160/2019,: *"Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 % , di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento";*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 754 delle legge 160/2019 l'aliquota di base dell'imposta municipale propria, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (fabbricati rurali ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, terreni agricoli, immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D), è pari all' 0,86 per mille e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale relativamente agli immobili classificati nel gruppo D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate o con le altre modalità stabilite dall'articolo 23 del Regolamento Comunale per l'applicazione della "nuova" IMU;

CONSIDERATO che, in conformità alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,00%	0,00%	0,00%	terreni agricoli montani
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

CONSIDERATO che, al fine di assicurare l'equilibrio di parte corrente del Bilancio di Previsione e di garantire, rispetto all'anno precedente, il medesimo livello quantitativo e qualitativo dei servizi gestiti, è necessario fissare un'aliquota di base del tributo per l'anno 2022 pari al 0,86% e per i fabbricati di categoria D un'aliquota pari all'1,06%;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 2° comma e 147 bis 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e degli articoli 7 e 8 del

Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 16/03/2013;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di stabilire per l'anno 2022 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure:

• Aliquota abitazione principale categorie cat. A/1-A/8-A/9	0,50%
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
• Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,1%
• Aliquota di base Fabbricati categoria "D"	1,06%
• Aliquota di base per tutti gli altri immobili assoggettati al tributo	0,86%
• Aliquota terreni agricoli (esenti in quanto ricadenti in zona Montana)	0,00%

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, classificate nelle categorie catastali A1/ A8 E A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di stimare, sulla base della banca dati catastale e delle basi imponibili dell'imposta comunale sugli immobili, il gettito dell'imposta, al netto della quota riservata allo Stato per i fabbricati D, ed al lordo della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà, in € 94.265,00;

4. di dare atto che i terreni agricoli situati nel territorio comunale, ricadente in zona montana, sono esenti dall'imposta municipale propria;

5. di inviare telematicamente la presente deliberazione tariffaria relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante il portale del Federalismo Fiscale, entro il termine del 14.10.2022 ai sensi dell'art. 1. c. 767 della L. 160/2019; il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a pubblicare entro il termine del 28.10.2021 sul proprio sito internet le aliquote comunicate;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

7. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri del Segretario comunale per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e

contabile ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, e l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mascherpa Bernardo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio



Nr. 62

(del registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del funzionario incaricato della pubblicazione, attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente deliberazioni viene in data odierna pubblicata nell'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.paisco-loveno.bs.it (articolo 32, comma 1 della legge nr. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Paisco Loveno, li 19 MAG. 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000, il giorno _____ trascorso 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

ADDI' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio